Oscuramento disposto

Numero registro generale 9657/2025
Numero sezionale 1469/2026
Numero di raccolta generale 10301/2026
Data pubblicazione 20/04/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Annamaria Casadonte	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE

DIVORZIO

Ud.27/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9657/2025 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 964/2025 depositata il 27/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

[redacted] citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, [redacted] al fine di far accertare l'insussistenza delle condizioni per il mantenimento, da parte di quest'ultima, del diritto all'assegnazione della casa coniugale.

La [redacted] aveva dedotto di essere proprietaria dell'immobile situato in Benevento alla Via [redacted] n. [redacted] in virtù di atto di compravendita, per atto notarile del 15/11/2010, stipulato con il fratello [redacted] l'attrice aveva precisato che il medesimo immobile, in epoca antecedente all'acquisto, era stato assegnato – nel giudizio di separazione tra il fratello [redacted] e la convenuta [redacted] - a quest'ultima, con ordinanza presidenziale del 3/2/2010 e che la assegnazione di detto immobile era stata, poi, confermata nella sentenza di separazione n. 1102/2015 del 15/5/2015 emessa dal Tribunale di Benevento, in quanto la [redacted] conviveva con i due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1910/2023, emessa il 21/9/2023, aveva rigettato la domanda proposta dalla [redacted]

Avverso tale pronuncia [redacted] proponeva appello.

Si costituiva in giudizio [redacted] chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 964/2025 pubbl. il 27/02/2025 la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello osservando che il raggiungimento della maggiore età della prole non costituiva circostanza rilevante e sufficiente a determinare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, essendo il giudice chiamato a verificare se gli stessi fossero effettivamente divenuti

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

economicamente autosufficienti e se fosse venuto meno il loro interesse alla conservazione dell'*habitat* domestico a nulla rilevando che il nucleo familiare disponesse di altro immobile da poter adibire a casa familiare.

Il giudice di merito rilevava che per quanto concerneva il figlio [redacted] (di anni 31) il contributo paterno al mantenimento del predetto era stato revocato con decreto emesso il 13/7/2021 dal Tribunale di Benevento a seguito di domanda concernente la modifica delle condizioni di separazione, in ragione non dell'avvenuto raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica quanto piuttosto per l'inerzia colposa del predetto, mentre relativamente alla figlia [redacted] risultava che la predetta aveva ottenuto una borsa di studio per il dottorato di ricerca avviato presso l'Università di [redacted] considerata insufficiente a far ritenere integrato il requisito della piena autosufficienza economica.

Rilevava altresì che in base agli elementi acquisiti in causa non era dimostrata la sussistenza di un rapporto stabile di convivenza tra la figlia e il compagno e quindi cessata la coabitazione della predetta con la madre nella casa familiare.

Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria cui ha replicato [redacted] con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione ai sensi dell'art 360 n. 4 c.p.c. in riferimento all'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione e quindi in riferimento all'art. 132 c.p.c. e/o vizio di motivazione in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. il tutto in relazione all'art. 337 sexies c.c in base alla sua interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento agli artt. 2,

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

4, 30 e 42 cost. per non avere la Corte di appello rilevato alcuna "*motivazione apparente*" nella sentenza del Giudice di prime cure.

Con il secondo motivo si deduce la violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. falsa e/o erronea applicazione dell'art. 337 sexies c.c. in base alla sua interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento agli artt. 2, 4, 30 e 42 cost per avere la Corte di appello confermato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale pur essendo venute meno le ragioni del presidio dell'habitat domestico rispetto ai figli che abbiano completato il percorso di crescita.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per travisamento della prova in relazione all'art. 115 c.p.c. in riferimento ai presupposti (coabitazione) di cui all'art. 337 sexies c.c. per avere la Corte di appello ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di [redacted] rese con riferimento all'elemento della coabitazione in quanto considerate riferite al giudizio di separazione.

Con il quarto motivo si deduce la violazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per vizio della motivazione (contraddittoria, illogica ed incongruente) per travisamento della prova per errore di fatto in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., e/o per vizio della motivazione perché del tutto apparente e/o nulla ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in riferimento agli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 337 sexies c.c. (coabitazione) per avere la Corte di appello muovendo dall'erroneo presupposto che via [redacted], dove risiede il compagno di [redacted] con il quale quest'ultima convive, si trovasse in [redacted] ritenuto temporanei gli allontanamenti della nipote dalla casa coniugale senza alcun riscontro probatorio.

Il secondo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Ai fini di un corretto inquadramento delle questioni veicolate con il secondo motivo giova ricordare che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater cod. civ., risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile - nei limiti del novennio, ove non trascritto - anche al terzo acquirente dell'immobile, ma solo finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell'immobile, divenutone proprietario, a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento (Cass. n. 15367 del 22/07/2015).

Quelle esigenze di tutela dell'interesse della prole che l'art. 337 sexies c.c. è finalizzato a garantire prioritariamente vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

A tale scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana.

Sempre in questa prospettiva occorre poi considerare che pur non essendo stato normativamente stabilito un limite anagrafico per la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell'autosufficienza.

L'avanzare dell'età dei figlio maggiorenne, infatti, non è ininfluente ai fini della permanenza dell' an e del quantum del mantenimento accordato.

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.

Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni,

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

E' stato precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761);

E' stato altresì chiarito che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022).

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Venendo alla fattispecie in esame, e traducendo questi principi nella specificità del caso concreto, reputa il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo degli orientamenti nomofilattici sopra descritti.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse venuto meno il diritto al godimento del bene immobile da parte dell'appellata per la percezione da parte della figlia [redacted] di un reddito di € 16.350,00 annui a titolo di borsa di studio considerando tale entrata inadeguata sia per l'esiguità dell'importo sia per la temporaneità a garantirle l'autonomia economica.

Il ragionamento seguito dal giudice di merito non è condivisibile.

Il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo da parte della figlia dell'odierna controricorrente, e l'espletamento dell'attività lavorativa che garantisce alla stessa un'entrata superiore ad € 1000,00 rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale.

Circostanze queste che fanno apparire ininfluente l'eventuale inadeguatezza del reddito attualmente percepito dall'avente diritto, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l'impossibilità di reperire un'occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l'impegno a tal fine profuso, circostanza nella specie non allegata.

La raggiunta autonomia economica della figlia è desumibile, infatti, non solo dalla citata esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall'età dell'avente diritto e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

La Corte d'appello avrebbe dovuto valutare, in concreto, le specifiche ragioni per cui una borsa di studio conseguita, come si è detto, al termine del ciclo di studi universitari ed in grado di garantire all'avente diritto una entrata superiore a € 1000,00 non le avrebbero consentito di ritenere raggiunta l'indipendenza economica tenuto conto anche dell'età della stessa.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso appena esaminato rende superfluo l'esame delle altre censure, che devono, pertanto, ritenersi assorbite.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell'ordinanza, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma 27.03.2026

Il Presidente

Laura Tricomi

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff